



## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

PER LA FORNITURA DI

**SEDUTE OPERATIVE, DIREZIONALI, VISITATORI, SALA UDIENZE E  
POLIFUNZIONALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E RITIRO DELL'USATO**

PER LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI  
MINIMI PREVISTI AL DECRETO 23 GIUGNO 2022, "*CRITERI AMBIENTALI  
MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO ED  
ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI*".

CIG A022377914

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	8
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 ter – Controlli e reclami.....	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Subappalto.....	12
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	12
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	12
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	13
Art. 22 – Sicurezza.....	13
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	13
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	14
Art. 27 – Penali.....	14
Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore.....	15
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	16
Art. 29 – Recesso.....	17
Art. 30 – Definizione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale.....	17
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	19
Art. 33 – Spese contrattuali.....	19
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	19
Art. 35 – Norma di chiusura.....	20



## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, della **fornitura di n. 850 sedute** operative e direzionali a basso impatto ambientale e del **ritiro di n. 752 sedute** obsolete, nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti al decreto 23 giugno 2022, "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*" **secondo le modalità e condizioni specificate nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione riguardante l'Appalto Specifico.**

2. Le prestazioni oggetto d'appalto descritte nel Capitolato Tecnico riflettono la volontà dell'amministrazione regionale di garantire il benessere e la salute degli utilizzatori, in forza del principio della massima sicurezza tecnologicamente disponibile, dettato dall'art. 2087 c.c. e nel rispetto della normativa sulla sicurezza attualmente in vigore. La disciplina dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto prevista dalla presente *lex specialis* avviene nel rispetto dell'art. 2 comma 1 della L.P. 2/2016 "*Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici*".

3. L'appalto non è suddiviso in lotti. La non suddivisione in lotti è motivata con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto: le consegne presso gli Uffici giudiziari infatti, dislocati su tutto il territorio regionale, prevedono particolari autorizzazioni agli accessi, tali da rendere onerosa la consegna in caso di compresenza di più ditte. Inoltre tutte le sedute oggetto del presente appalto, a prescindere dalla tipologia funzionale, dovranno poter coesistere esteticamente in un unico ambiente secondo un'evidente coerenza formale che può essere garantita dalla fornitura effettuata da una sola ditta.

4. Per la presente fornitura, ricorrendo le condizioni che escludono l'obbligo di redazione del DUVRI, non sono stati previsti oneri per la sicurezza.

## **Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività**

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le sedi degli Uffici centrali, degli Uffici giudiziari e dei Giudici di pace dislocati sul territorio della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, così come elencate nella Tabella 1. Per la completa descrizione della fornitura e della modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato Tecnico.



Tabella 1 - Prospetto riepilogativo											
CODICE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO		QUANTITÀ e PREZZI UNITARI						n. sedute da ritirare	
				550,00 €	500,00 €	350,00 €	500,00 €	500,00 €	350,00 €		
				SE.DI.01	SE.UDI.01	SE.VIS.01	DI.DI.01	SE.OP.01	SE.OP.02	RS.US.01	
				DIREZIONALE	UDIENZE	VISITATORI	DIVANETTO	OPERATIVA	POLIFUNZIONALE	RITIRO	
RG.TN01	PALAZZO REGIONE TRENTO	VIA GAZZOLETTI 2	TRENTO	16			2	30			
RG.TN02	ARCHIVIO DI GARDOLO	VIA SALORNO 14	TRENTO	10	10	10		10	10		
GUTN.01	PALAZZO GIUSTIZIA	LARGO PIGARELLI 2	TRENTO	22	20			153	22	217	
GUTN.02	TRIBUNALE DEI MINORI	VIA ROSMINI 71	TRENTO					27		27	
GUTN.03	TRIBUNALE SORVEGLIANZA	VIA JACOPO ACONCIO 2	TRENTO					10		10	
GUTN.06	PALAZZO DI GIUSTIZIA	CORSO ROSMINI 65	ROVERETO	3	10			30		43	
RG.BZ01	PALAZZO REGIONE BOLZANO	PIAZZA UNIVERSITÀ 3	BOLZANO - BOZEN					4		4	
GUBZ.01	PALAZZO DI GIUSTIZIA	P.ZZA TRIBUNALE 1	BOLZANO - BOZEN	39	35	159	2	65		300	
GUBZ.02	UFFICI GIUDIZIARI	C.SO LIBERTÀ 23	BOLZANO - BOZEN					34	6	40	
GUBZ.03	TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA	VIA MANCI 6/A	BOLZANO - BOZEN	1				4		5	
GUBZ.04	UFFICI GIUDIZIARI	CORSO ITALIA 11	BOLZANO - BOZEN					4		4	
GUBZ.05	UFFICI GIUDIZIARI	VIA CESARE BATTISTI 16	BOLZANO - BOZEN					4		4	
GPBZ.01	UFFICI GIUDICE DI PACE	GALLERIA EUROPA 15 -	BOLZANO - BOZEN					19	25	44	
GPBZ.02	UFFICI GIUDICE DI PACE	PIAZZA DUOMO 3	BRESSANONE - BRIKEN								
GPBZ.03	UFFICI GIUDICE DI PACE	PIAZZA MUNICIPIO 1/A	BRUNICO - BRUNECK								
GPBZ.04	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA BOLZANO 31 -	EGNA - NEUMARKT								
GPBZ.05	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA DELLE CORSE 73	MERANO - MERAN								
GPBZ.06	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA PRETURA 2 -	SILANDRO - SCHLANDERS								
GPBZ.07	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA DANTE 5	VIPITENO - STERZING								
GPTN.01	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA IV NOVEMBRE 1	BORGO VALSUGANA		2	4				6	
GPTN.02	UFFICI GIUDICE DI PACE	PIAZZA VERDI 5 -	CAVALESE					2		2	
GPTN.03	UFFICI GIUDICE DI PACE	PIAZZA MUNICIPIO 3	CLES								
GPTN.04	UFFICI GIUDICE DI PACE	CORSO DEL POPOLO 35	MEZZOLOMBARDO					1		1	
GPTN.05	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA CRIVELLI 55 -	PERGINE VALSUGANA	2						2	
GPTN.06	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA BASTIONE 3 -	RIVA DEL GARDA	1		2		4		7	
GPTN.07	UFFICI GIUDICE DI PACE	PIAZZA LEONI 22 -	ROVERETO					10		10	
GPTN.08	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA PERLI 2	TIONE DI TRENTO								
GPTN.09	UFFICI GIUDICE DI PACE	VIA DIAZ 15	TRENTO	4		6		16		26	
<b>NUMERO PARZIALE SEDUTE</b>				<b>98</b>	<b>77</b>	<b>181</b>	<b>4</b>	<b>427</b>	<b>63</b>	<b>Tot sedute da ritirare</b>	
<b>TOTALE SEDUTE DA ACQUISTARE</b>				<b>850</b>						<b>752</b>	

2. Il numero di pezzi di ciascun articolo, così come indicato nel Capitolato Tecnico all'art. 1 "Oggetto dell'appalto" e nella Tabella 1 di cui sopra, è da intendersi come quantitativo minimo. La Regione si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di acquisto così come indicato all'art. 12 del presente Capitolato. La Stazione appaltante si riserva altresì di utilizzare il ribasso d'asta per aumentare il quantitativo minimo degli articoli della presente fornitura, fino al raggiungimento del massimale economico posto a base d'asta per il lotto.

3. Nella Tabella 2 si dà evidenza delle tipologie di seduta. Per la specifica ed il dettaglio di ogni seduta si rimanda all'art. 2 e all'Allegato "Schede tecniche" del Capitolato Tecnico.

<b>Categoria merceologica di ammissione "Arredi per ufficio"</b>	<b>Descrizione Prodotto/servizio</b>	<b>CPV</b>	<b>P (principale) S (secondaria)</b>
Sedili, Sedute e prodotti affini, parti associate	SE.DI.01 Sedute direzionali	39110000-6	P
Sedili, Sedute e prodotti affini, parti associate	SE.UDI.01 Sedute aula udienze	39110000-6	P
Sedili, Sedute e prodotti affini, parti associate	SE.VIS.01 Sedute visitatori	39110000-6	P
Sedili, Sedute e prodotti affini, parti associate	DI.DI.01 Divanetto visitatori	39110000-6	P
Sedili, Sedute e prodotti affini, parti associate	SE.OP.01 Sedute operative	39110000-6	P
Sedili, Sedute e prodotti affini, parti associate	SE.OP.02 Sedute polifunzionali	39110000-6	P
	RS.US.01 Ritiro sedute usate		P
	Importo totale soggetto a ribasso		
	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		

4. La fornitura oggetto del presente appalto deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara).

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al



contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6 del presente Capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto agli art. 2, 3, 5 e 6 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante provvede a garantire gli accessi alle varie sedi in ragione della specificità dei vari Uffici e secondo la programmazione così come prevista al par. 3.1 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;



g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile anche in caso di contrasto tra le clausole.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

## **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a) il presente Capitolato Amministrativo ed il Capitolato Tecnico redatti dalla Stazione appaltante;

b) l'offerta economica dell'Operatore economico;

c) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

c bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto.



- d) il Capitolato tecnico e relativa appendice del bando istitutivo ed il Capitolato d'oneri del bando istitutivo rinvenibili al link [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda\\_iniziativa.html?idIniziativa=5745abcc4d87fcaf](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=5745abcc4d87fcaf) anche se non materialmente allegati;
- e) in caso di subappalto la dichiarazione di subappalto;
- f) la dichiarazione del soggetto dell'Appaltatore autorizzato a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme ricevute dalla Regione.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula o dalla data di avvio della fornitura, se disposta nelle more della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fatto salvo l'esaurimento del massimale dell'importo contrattuale.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. L'importo del contratto tiene conto delle modifiche quantificabili previste all'art. 12 del presente Capitolato, per un valore massimo di € 83,172.00.-iva esclusa. La quantificazione delle ulteriori modifiche previste nella presente fornitura sarà effettuata in sede di sottoscrizione del contratto.

### **Art. 8 bis – Revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della eccedenza della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice medio ISTAT di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) registrato nei 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La revisione trova applicazione solo a partire



dalla seconda annualità contrattuale.

3. Il primo aggiornamento verrà effettuato, su richiesta formale del Fornitore all'Amministrazione Contraente via PEC, dopo 12 mesi dalla stipula del contratto e verrà applicata sui prezzi degli prodotti acquistati nei successivi 12 mesi.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico, secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del presente Capitolato.

#### **Art. 10 bis – Esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 10 ter – Controlli e reclami**

1. In ogni momento la Regione può svolgere verifiche tecniche, analitiche e/o ispettive, sui materiali oggetto della fornitura.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati, la Regione informa il Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da essa indicato.

2. Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dalla Regione, questa si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto.



**Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

2. La Stazione appaltante può modificare il contratto senza ricorrere ad una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

- per aumentare il quantitativo richiesto sia di nuove sedute che eventualmente di sedute da ritirare, entro il limite del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

- di utilizzare le somme derivanti dai ribassi d'asta per aumentare il quantitativo degli articoli da fornire oppure per aumentare il numero delle sedute da ritirare, fino al raggiungimento dell'importo posto a base d'asta per il lotto.

2. bis La stazione appaltante si riserva inoltre di utilizzare le somme derivanti dai ribassi d'asta per aumentare il quantitativo delle sedute richieste e/o delle sedute da ritirare, fino al raggiungimento del massimale economico posto a base d'asta per il lotto.

3. In caso di esercizio di opzione e/o di rinnovo come sopra indicato, il prezzo unitario di riferimento sarà quello indicato dall'Operatore Economico per ogni seduta, così come inserito a Sistema nella Offerta economica.

**Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico sulla base delle risultanze del verbale di collaudo degli ordinativi effettuati, così come previsto al comma 2 del presente articolo.

2. I pagamenti sono disposti previo verbale di collaudo, così come disciplinato all'art. 3 e relativi paragrafi del Capitolato Tecnico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

3. La documentazione fiscale deve essere emessa a partire dal giorno di sottoscrizione di entrambi i contraenti del verbale di collaudo ed il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

4. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione



appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

6. A fornitura terminata la Stazione appaltante successivamente all'emissione del verbale di collaudo finale con esito positivo, provvederà allo svincolo della garanzia prestata.

7. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. In relazione ai controlli sull'esecuzione del contratto si rinvia all'art. 3 e relativi paragrafi del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 14 bis – Formulazione di riserve**

1. Al momento della ricezione della comunicazione di "Esito negativo di collaudo", il Fornitore potrà presentare le proprie eventuali osservazioni/controdeduzioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve. Qualora l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non fosse possibile al momento della formulazione delle contestazioni, il Fornitore ha l'onere di esplicitare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le cifre di compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il DEC, nei successivi quindici giorni, comunicherà al fornitore le proprie motivate deduzioni. Nel caso in cui l'esecutore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal DEC si intenderanno definitivamente accettati e il Fornitore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

2. Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Collaudo finale) si intendono abbandonate e/o rimesse dal fornitore, ai sensi dell'art. 1236



del Codice civile.

### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Operatore economico intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e



salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

3. Per quanto riguarda la previsione dell'art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, non si applica al presente appalto la disposizione medesima in quanto fornitura senza posa in opera, con percentuale di impiego di manodopera non rilevante ai fini della applicazione della norma in parola.

#### **Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

1. Disciplina non applicabile, trattandosi di appalto di fornitura senza posa in opera, a bassa intensità di manodopera.

#### **Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

1. Disciplina non applicabile, trattandosi di appalto di fornitura senza posa in opera, a bassa intensità di manodopera.

#### **Art. 22 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale



nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) \_\_\_\_\_ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino- Alto Adige/Südtirol e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la



sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). E' opportuno che tale scheda riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Stazione appaltante.

#### **Art. 26 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 27 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato e al Capitolato Tecnico, è applicata una penale fino al limite del 3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto, per ogni giorno di ritardo, in relazione alla gravità del ritardo. Per i casi di minor gravità nell'inadempimento di prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

2. Per ogni **disagio** arrecato alla Regione durante le attività di consegna della fornitura (a titolo indicativo e non esaustivo si intende disagio la consegna con mezzi non idonei, mezzi di dimensione non congrua alle caratteristiche urbane dell'area di consegna, mancata richiesta di permessi di accesso alle strade e ai locali, utilizzo di mezzi e personale della Regione), verrà applicata una penale da € 100,00 ad € 500,00 a seconda della entità del disagio arrecato.



3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente Capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. In caso di parziale indempimento delle prestazioni dovute o di una frazione delle stesse, la penale determinata ai sensi del comma 1. è incamerata a titolo di risarcimento della prestazione promessa, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore**

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri cumulativamente che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza professionale specifica (art. 1176, 2° comma, C.C.).

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;



- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali;
- interruzione prolungata delle direttrici di trasporto internazionali, dei sistemi informativi o dell'energia.

2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico e concludendo approvi a proprio insindacabile giudizio. In conseguenza di ciò può autorizzare una sospensione del contratto ovvero concordare dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

5. Nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il RUP, in collaborazione con il DEC, può dichiarare l'esonero parziale o totale delle obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore.

6. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

#### **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;



- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5 del presente Capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici dei prodotti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto previsti all'art. 2 e nell'Allegato "Schede Tecniche" del Capitolato Tecnico;
- l) violazione delle prescrizioni del codice di comportamento della Stazione appaltante;
- m) nel caso di ritardata consegna delle sedute, a partire dal terzo episodio reiterato del suddetto inadempimento, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27 del presente Capitolato;
- n) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- o) qualora, al di fuori di quanto previsto dalla lettera n), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Al permanere dell'inadempimento, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. l'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. l'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati



subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol(...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa



o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione della fornitura.

9. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. l'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.



2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento della Regione reso disponibile nel portale Amministrazione trasparente (link: <https://www.regione.taa.it/content/view/full/10988>) la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento sopraccitato a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del codice di comportamento (<https://www.regione.taa.it/content/view/full/10988>) sopra richiamato e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### **Art. 35 – Norma di chiusura**

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del

contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

